



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 02/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 26 ottobre 2010, n. 471

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di ampliamento cava di calcare in loc. Petruso, agro di Rutigliano (Ba) - Foglio di mappa 4, particella 144 - Proponente: Ditta Ottomano Frantoi S.r.l.

L'anno 2010 addì 26 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 4 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 4267 del 23.03.2006 il sig. Ottomano Pietro, in qualità di legale rappresentante della Ottomano Frantoi S.r.l., con sede legale in Contrada Petruso, 3 - Rutigliano (Ba), dichiarando di essere proprietario e di esercitare, in virtù dell'ex art. 35 della L.R. n. 37/85, l'attività estrattiva sulle particelle riportate in catasto al foglio di mappa n. 4, particelle 289-290-174-237-173-346-437-438-439-120-102-383-121-317-171-170-388-96-122-386-161-163-166-254-334-337-143-144, presentava, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento della coltivazione mineraria sui terreni adiacenti, di proprietà della stessa ditta richiedente, riportati in catasto al foglio di mappa n. 4, particelle nn. 318-320-321.

- Successivamente, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, veniva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto.

Detto parere veniva formalizzato con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 216 dell'11.04.2008 e trasmesso con nota prot. n. 7096 del 14.05.2008 al proponente, alla Provincia di Bari, al Comune di Rutigliano ed al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE:

- Con nota acquisita al prot. n. 3619 del 13.03.2009 il proponente comunicava che l'Ufficio Minerario aveva rilevato che la particella n. 144, nella quale la ditta dichiarava di poter già esercitare l'attività, non risultava autorizzata.

A tal proposito l'istante dichiarava che: "...in data 11.09.89 è stata acquistata la particella 144 del foglio

di mappa 4, ubicata in posizione strategica per permettere la coltivazione mineraria in sicurezza...;
In data 20.09.89 è stata trasmessa all'Ufficio Minerario Regionale la comunicazione dell'inizio lavori su detta particella 144, con allegata una planimetria esplicativa...Con tale comunicazione la Ditta riteneva (e ritiene) di essere autorizzata ad eseguire i lavori su detta particella, considerato il regime transitorio in cui rientrava...;

In data 23.03.2006 la ditta Ottomano inoltrava richiesta all'Ufficio Minerario regionale di ampliamento della coltivazione mineraria della cava;

Il progetto di ampliamento...prevedeva l'allargamento delle escavazioni su una piccola superficie adiacente all'area di cava in sfruttamento ..., ma soprattutto prevedeva l'aumento in profondità, delle escavazioni su tutta la superficie attualmente in sfruttamento, ossia quella riportata in catasto al foglio di mappa n. 4, particelle 289-290-174-237-173-346-437-438-439-120-102-383-121-317-171-170-388-96-122-386-161-163-166-254-334-337-143-144;

Tale istanza riportava quindi, come area di cava legalmente in attività anche la particella 144 del foglio di mappa n. 4...;

Sempre in data 23.03.2006...la ditta Ottomano trasmetteva istanza per sottoporre a procedura di V.I.A. l'intervento di ampliamento...;

Il progetto ai coltivazione e recupero ambientale allegato a tale istanza di ampliamento...riconsidera il vecchio progetto di cava su tutte le particelle in sfruttamento compresa la particella 144...;

L'Assessorato all'Ambiente...pertanto ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale così come risultava dal progetto e quindi durante l'istruttoria, ha soprattutto valutato l'impatto che la parte di cava attualmente in sfruttamento determina sull'ambiente (notevolmente maggiore rispetto a quello provocato dalle escavazioni sulle nuove particelle tenendo conto dei volumi di roccia da estrarre, notevolmente minori per la zona vergine);

Per questi motivi è stata presentata una variante al piano di recupero ambientale presentato, con innalzamento delle quote finale dei piazzali ultimi, dopo il recupero, attraverso il parziale riempimento degli stessi scavi, compresa la parte di cava relativa alla particella 144;

Il Settore Attività Estrattiva Regionale ritenendo gli scavi eseguiti sulla particella 144 abusivi, obbliga la Ditta Ottomano a ripristinare lo stato dei luoghi originario su questa particella e ricolmare la parte di cava dove sono stati eseguiti scavi in difformità rispetto al piano di coltivazione presentato nel 1986;

Inoltre, poiché nell'istanza di ampliamento presentata nel 2006, non è stato richiesto esplicitamente l'ampliamento sulla ptc. 144, perché si riteneva formalmente autorizzata, escluderebbe, nell'eventuale atto autorizzativo di ampliamento, gli scavi su detta particella 144;

La ditta Ottomano...ha iniziato i lavori di recupero ambientale e ripristino dei luoghi sulla particella 144, assumendosi oneri economici notevoli; Ha inoltrato esplicita istanza di ampliamento su detta particella 144;...

Tutto ciò premesso la ditta proponente chiedeva di voler considerare per la richiesta di compatibilità ambientale il progetto di recupero già visionato nella precedente richiesta di V.I.A., visto che in esso risultava inclusa nel recupero ambientale, la particella medesima;

VISTO CHE:

- il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.04.2010 rilevava che: "...l'istruttoria non potrà procedere se non completata da quanto previsto dall'art. 11 (Deposito e pubblicizzazione del SIA) della LR. n. 11/01 e ss.mm.ii. essendo la richiesta configurabile come procedura di V.I.A. per ampliamento cava".

Pertanto il Servizio Ecologia con nota prot. n. 5260 del 12.04.2010 formalizzava la suddetta richiesta, rammentando l'invio della documentazione richiesta a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A.;

- Con nota acquisita al prot. n. 8258 del 21,06.2010 il proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni

dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, L.R. n. 11/2001, effettuate sui quotidiani "Corriere della Sera" (quotidiano a diffusione regionale, "Corriere del Mezzogiorno" (quotidiano a diffusione locale)", entrambi datati 18.05.2010, e sul BURP n. 90 del 20.05.2010;

„ Nella seduta del 05.10.2010, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 art. 4 e del c. 4 art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, esaminata la documentazione progettuale, preso atto delle pubblicazioni effettuate dal proponente, rilevato che non sono state presentate osservazioni nei termini previsti dalla normativa in vigore, considerato che non risultano pervenuti i pareri della Provincia di Bari e del Comune di Rutigliano, rilevava quanto di seguito riportato:

Si tratta della richiesta di ampliamento di una cava di calcare per inerti.

L'ampliamento è per aumento di area in adiacenza alle particelle già oggetto di attività autorizzata e in approfondimento.

Le aree interessate dall'ampliamento non presentano vincoli archeologici e non ricadono in zone ZPS o SIC e sono identificate nel PUTT come ambiti territoriali estesi C ed E.

Viste le modalità di estrazione, il piano di coltivazione, il progetto di recupero e l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2, art. 2 del predetto regolamento che testualmente recita:

le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il

provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come espressamente previsto dal richiamato art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.10.2010, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento cava di calcare in loc. Petruso, agro di Rutigliano (Ba) - Foglio di mappa 4, particella 144 -, proposto dal sig. Ottomano Pietro, in qualità di legale rappresentante della Ottomano Frantoi S.r.l., con sede legale in Contrada Petruso, 3 - Rutigliano (Ba);

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS

Sig.ra C. Mafra Ing. G. Russo
